

Presentazione ed introduzione dell'incontro

PIETRO CURZIO

PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

GIOVANNI SALVI

PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

SALVATORE SICA

*VICE PRESIDENTE SCUOLA SUPERIORE AVVOCATURA
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE*

ANTONIO CORBO

*COMPONENTE DELLA STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE*

Coordinano i lavori

ALESSANDRA BASSI, GIOVANNI GIACALONE

*REFERENTI DELLA STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE*

Ne discutono

LUCIO ROMANO

PROFESSORE DI BIOETICA

*PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL'ITALIA MERIDIONALE
COMPONENTE DEL COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA*

*LE VICENDE: ACCANIMENTO TERAPEUTICO, SEDAZIONE PROFONDA,
RIFIUTO DI TRATTAMENTI NECESSARI E AIUTO ATTIVO AL PAZIENTE*

ANTONELLA MASSARO

*PROFESSORSA ASSOCIATA DI DIRITTO PENALE
PRESSO L'UNIVERSITÀ ROMA TRE*

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 242 DEL 2019

TOMASO EMILIO EPIDENDIO

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

*LE PROSPETTIVE "EVOLUTIVE" DELLA SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE N. 242 DEL 2019*

MARIA BEATRICE MAGRO

*PROFESSORSA ORDINARIA DI DIRITTO PENALE
DELL'UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI DI ROMA*

*LE CONSEGUENZE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 242
DEL 2019 NEL SISTEMA DEL DIRITTO PENALE*

MARIA GABRIELLA LUCCIOLI

GIÀ PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

*CONSENSO INFORMATO, LEGGE N. 219 DEL 2017 E SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE N. 242 DEL 2019 NELLA PROSPETTIVA DEL GIUDICE CIVILE*

Report

MARINA CIRESE

*MAGISTRATO ADDETTO ALL'UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI
CASSAZIONE*

STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Alessandra Bassi, Gian Andrea Chiesi,
Roberto Giovanni Conti, Antonio Corbo,
Giovanni Giacalone, Valeria Piccone,
Gianluigi Pratola

Le iscrizioni vanno effettuate entro le
ore 11.00 del 22 novembre 2020 sul sito della
SSM o inviando un messaggio di posta
elettronica a:

formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it.

E' ammessa la partecipazione di 230 corsisti:
qualora le iscrizioni fossero superiori, si terrà
conto della priorità temporale nell'istanza di
partecipazione. Gli attestati verranno rilasciati
via mail solo ad avvenuta frequenza
dell'incontro.

Segreteria Organizzativa:
presso la Corte di Cassazione
Ufficio del Massimario
tel. 06.68832125/2337 – fax 06.6883411

SSA Scuola
Superiore
dell'Avvocatura
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

SSM
SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

AGISA
Associazione Giuristi e Scrittori

*Struttura di formazione decentrata
della Corte di Cassazione*

Ordinamento giuridico e scelte terapeutiche e di "fine vita"

*La sentenza "Cappato" e le sue
implicazioni*



Corte Suprema di Cassazione
Roma, 24 novembre 2020, ore 14.30
Aula Virtuale Teams

Oggetto: Da tempo, anche nell'esperienza giudiziaria italiana, è oggetto di approfondito dibattito il tema della ammissibilità, e dei limiti, delle scelte sul "fine vita".

Accanimento terapeutico, sedazione profonda continua, rifiuto di trattamenti necessari per la sopravvivenza, aiuto attivo al paziente affinché questi raggiunga la morte per mano propria, aiuto attivo al malato fisicamente impossibilitato a darsi la morte per mano propria sono vicende tra loro fondamentalmente diverse, anche nella percezione empirica, e che pongono complessi problemi di qualificazione.

Nell'ordinamento giuridico italiano, il primo fondamentale intervento è avvenuto ad opera della giurisprudenza civile. La Corte di cassazione, Sez. I civile, con la sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007, ha evidenziato, che il diritto al consenso informato, quale espressione del fondamentale principio personalistico, implica la facoltà di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale, e che la disattivazione di un presidio sanitario di sostegno vitale, pur quando conduce alla morte, può essere autorizzata dal giudice su richiesta del tutore di chi giace da moltissimi anni in stato vegetativo permanente ed irreversibile, se l'istanza sia espressiva della volontà o comunque della personalità del paziente. A distanza di tempo, il legislatore, con la legge 22 dicembre 2017, n. 219, ha dettato una disciplina in tema di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, nella quale ha "procedimentalizzato" la possibilità per il paziente di rifiutare trattamenti necessari alla propria sopravvivenza, ha escluso la legittimità di forme irragionevoli di accanimento terapeutico, ed ha previsto il possibile intervento del rappresentante legale della persona minore, interdetta o inabilitata o dell'amministratore di sostegno, anche in caso di assenza di disposizioni anticipate di trattamento da parte dell'interessato. Restava, però, penalmente illecita la condotta di aiuto attivo al paziente a raggiungere la morte per mano propria, a norma dell'art. 580 c.p.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 242 del 22 novembre 2019, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen., nella parte in cui

non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 2019 [...], agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.».

I commenti alla decisione sono già numerosi ed autorevoli. Da più parti, un punto critico della pronuncia è stato individuato nell'argomento centrale della motivazione, costituito dalla sostanziale equiparazione tra la decisione di interrompere un trattamento di sostegno artificiale alla vita e quella di concludere la propria esistenza con l'aiuto di altri.

Diversi, però, sono gli approdi circa le possibili prospettive. Secondo alcuni, la sentenza della Corte costituzionale ha individuato un limite ultimo, collegato ad una libertà di fatto, oltre il quale si pone il principio di "non uccidere". Altri, invece, ritengono avvenuto un riconoscimento implicito del diritto a morire in casi estremi e segnalano l'esigenza di parità di trattamento tra la situazione oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale e altre a questa ritenute prossime, come quando non ricorre la necessità di un trattamento di sostegno vitale, ad esempio nel caso di sclerosi multipla (in questo senso si è espressa la Corte di Assise di Massa, con la recentissima sentenza del 27 luglio 2020, depositata il 2 settembre), ovvero quando il malato, pur sussistendo tutte le condizioni indicate dalla Corte costituzionale, è nell'impossibilità fisica di darsi morte di propria mano.

Diverse sono anche le conclusioni dogmatiche tratte dagli studiosi del diritto penale. Vi è chi ritiene che la sentenza della Consulta abbia introdotto una causa di non punibilità, chi, invece, parla di una scriminante di tipo procedurale, basata su presupposti di diritto sostanziale, chi ravvisa un limite alla tipicità del fatto di cui all'art. 580 cod. pen. Non è mancata nemmeno la proposta di una ridefinizione delle

fattispecie incriminatrici, con l'istituzione di una figura di "aiuto a morire" distinta da quelle di "istigazione al suicidio" e di "omicidio del consenziente".

Significative conseguenze, poi, sono prevedibili per il giudice civile, che potrebbe ad esempio trovarsi di fronte alla richiesta di assicurare l'agevolazione dell'esecuzione del proposito di suicidio a fronte della pratica impossibilità di ottenere collaborazione dalle strutture del servizio sanitario nazionale, anche per un diffuso ricorso all'obiezione di coscienza.

Un importante punto di confronto nel dibattito è stato fornito dalla Corte costituzionale tedesca con la sentenza del 26 febbraio di quest'anno, la quale ha riconosciuto, in termini molto ampi, «il diritto alla morte autodeterminata, che include il diritto al suicidio», come espressione del diritto generale della personalità e di autonomia personale, con conseguente «libertà di chiedere aiuto a terzi e, nella misura in cui viene offerto, di avvalersene».

L'incontro si pone l'obiettivo di fare il punto sui principali orientamenti in materia, nonché di mettere a fuoco gli aspetti della disciplina più controversi e di individuare gli spazi di intervento del giudice.

Metodologia: I temi saranno esaminati a partire da un'analisi delle categorie mediche e biologiche rilevanti, e con attenzione sia al profilo teorico generale, sia a quello più strettamente applicativo.

Destinatari: L'incontro è destinato ai Consiglieri ed ai Sostituti Procuratori Generali della Suprema Corte, ai Magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, ai laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale, a tutti i Magistrati di merito, agli avvocati, ai docenti universitari, ai medici e ad altri interessati.

Alla realizzazione dell'iniziativa ed alla sua diffusione hanno collaborato la Scuola Superiore dell'Avvocatura (S.S.A.) e l'Associazione Giustizia e Sanità (A.GI.SA.), che hanno anche conferito il patrocinio.

Responsabili del corso: Alessandra Bassi, Antonio Corbo, Giovanni Giacalone, Gianluigi Pratola